

NOZIONI DI DIRITTO PENALE

Diritto penale: insieme di norme che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni. Si fonda sul:

- **Principio di legalità:** nessun crimine, nessuna pena, al di fuori della legge.
 - **Formale:** sono punibili le azioni, che pur non essendo pericolose, sono previste dalla legge;
 - **Sostanziale:** la limitazione della libertà personale e le sanzioni afflittive sono l'extrema-ratio;
- **Riserva di legge:** non è punibile una determinata condotta (fattispecie) in assenza di una legge preesistente che la configuri come reato.
- **Tassatività:** formulazione della fattispecie in modo chiaro e conciso, per rendere desumibile ciò che è penalmente lecito e illecito.
- **Irretroattività:** la legge non può disporre che per il futuro.

Reato teoria bipartita: fatto umano commesso con volontà colpevole.

Reato teoria tripartita: fatto umano tipico (fattispecie), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale.

- **Elemento oggettivo:** fatto materiale in tutti i suoi elementi costitutivi.
 - **Principio di materialità:** non è punibile la sola intenzione;
 - **Condotta:** azione od omissione prevista nella norma incriminatrice;
 - **Evento:** effetto della condotta;
 - **Nesso di causalità:** rapporto tra la condotta e l'evento, ovvero il presupposto che l'evento sia la conseguenza della condotta;

- **Principio di offensività:** non vi è reato senza l'offesa ad un bene giuridico;
 - **Oggetto giuridico:** bene o interesse, tutelato dalla norma incriminatrice;
 - **Oggetto materiale:** entità fisica su cui ricade materialmente la condotta criminosa;
 - **Scriminanti:** causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità del fatto e costituisce motivo di non punibilità, perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera;
- **Elemento soggettivo:** elemento psicologico che consiste nella coscienza e volontà della condotta.
 - **Principio di soggettività:** ai fini dell'integrazione del reato, occorre che esista un nesso psichico tra l'agente ed il fatto criminoso;
 - **Principio di colpevolezza:** insieme delle condizioni necessarie per l'attribuzione psicologica del fatto al soggetto;
 - **Principio di imputabilità:** nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era in grado di intendere o di volere;
 - **Principio di conoscibilità:** nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge;
 - **Dolo:** rappresentazione e volizione dell'evento come conseguenza della condotta;
 - **Colpa:** l'evento non è voluto dall'agente, ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

- **Responsabilità oggettiva:** implica l'esistenza del solo nesso causale, a prescindere dal dolo e della colpa.
 - **Preterintenzione:** l'evento cagionato dalla condotta si verifica al di là dell'intenzione;
- **Antigiuridicità:** rapporto di contraddizione tra il fatto e una norma.

Soggetti del reato: coloro che sono coinvolti nel reato.

- **Soggetto attivo o colpevole:** colui che pone in essere un fatto penalmente illecito.
- **Soggetto passivo o vittima:** titolare del bene protetto dalla norma, offeso dal reato.
- **Soggetto danneggiato:** colui che subisce un danno come conseguenza del reato, ed ha il diritto di richiedere risarcimento.

Distinzione tra reati:

- **Delitti:** puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa.
- **Contravvenzioni:** punite con l'arresto e l'ammenda.

Forme di manifestazione di reato:

- **Circostanze:** elementi accidentali (accessori) che incidono sulla gravità del reato, comportando l'aumento o la riduzione della pena.
- **Perfezionamento:** quando si sono realizzati tutti gli elementi indicati nella norma incriminatrice.
- **Consumazione:** conclusione dell'iter criminis.
- **Delitto tentato:** atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto, ma la condotta non si compie o l'evento non si verifica.

- **Reati permanenti:** l'offesa perdura fin quando si protrae la condotta illecita.
- **Concorso di reati:** un unico soggetto è al contempo responsabile di più reati.
- **Concorso di persone nel reato:** quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Responsabilità penale: obbligo di sottostare ad una pena, per la violazione di una condotta prevista dalla legge come reato.

Punibilità: potenzialità di applicare la pena all'autore di un reato, strettamente dipende da vicende regolate dal diritto penale, quali le condizioni obiettive di punibilità, le cause di estinzione del reato e le cause di estinzione della pena.

Conseguenze del reato: l'inosservanza del precetto contenuto nella norma incriminatrice, consegue a carico dell'autore del fatto, l'applicazione di una sanzione.

- **Pena:** sanzione irrogata dall'Autorità Giudiziaria a carico di chi abbia commesso un reato.

Conseguenze civili del reato: ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento, a norma delle leggi civili.

Tipologie di dolo:

- **Dolo diretto o intenzionale:** volontà tesa a realizzare l'evento tipico del reato, sia esso previsto come certo o anche come solo possibile.
- **Dolo indiretto o eventuale:** quando il soggetto non vuole direttamente l'evento, ma lo accetta come conseguenza della sua condotta.
- **Dolo generico:** coscienza e volontà del fatto materiale.
- **Dolo specifico:** quando il soggetto agisce per un fine ulteriore, la cui realizzazione non inciderà sull'esistenza del reato.

Cause di esclusione del dolo:

- **Errore di fatto:** erronea percezione della realtà.
- **Errore di diritto:** erronea interpretazione di norme di diritto penale.

Classificazione dei reati:

- **Sotto il profilo del soggetto:**
 - **Reati comuni:** possono essere commessi da chiunque;
 - **Reati propri:** possono essere commessi unicamente da soggetti che rivestono una determinata qualifica;
- **Sotto il profilo dell'oggetto:**
 - **Reati monoffensivi:** offendono un solo oggetto giuridico;
 - **Reati plurioffensivi:** offendono più oggetti giuridici;
 - **Reati di offesa:** ledono il bene tutelato dalla norma incriminatrice;
 - **Reati di pericolo:** mettono in pericolo uno o più oggetti giuridici;
 - **Concreto:** quando il pericolo si è concretamente verificato;
 - **Astratto o presunto:** quando il pericolo è presunto in maniera assoluta;
- **Sotto il profilo della condotta:**
 - **Reati di azione:** commessi con una condotta attiva;
 - **Reati omissivi:** commessi con una condotta omissiva;
 - **Propri:** mancato compimento dell'azione dovuta;

- **Impropri:** determina il verificarsi di un evento;
- **Reati a condotta mista:** si realizzano con un'azione o un'omissione;
- **Reati a forma vincolata:** l'azione si svolge secondo precise modalità;
- **Reati a forma libera:** la condotta non segue nessuna precisa modalità;

Classificazione delle circostanze:

- **Aggravanti:** aumentano la pena.
- **Attenuanti:** riducono la pena.
- **Comuni:** previste per tutti reati.
- **Speciali:** prescritte solo per determinati reati.

Cause di giustificazione:

- **Consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.):** non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
- **Esercizio del diritto (art. 51 c.p.):** non punibile colui che abbia realizzato una condotta astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, esercitando una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento giuridico nel suo complesso.
- **Adempimento del dovere (art.51 c.p.):** è esclusa la punibilità qualora, una condotta astrattamente prevista come reato, sia realizzata in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o, da un ordine legittimo della pubblica Autorità.
- **Legittima difesa (art. 52 c.p.):** non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio

o altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

- **Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.):** il pubblico ufficiale, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso, ovvero, ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza, o di vincere una resistenza all'Autorità.
- **Stato di necessità (art. 54 c.p.):** non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.